



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E LA GESTIONE DELLE AREE ADIBITE AD ORTI

Approvato con Delibera di Consiglio comunale n. n. 86 del 20/12/2016.
Modificato con Delibera n. 62 del 21/09/2023

Indice

Art. 1 – RELAZIONI TRA COMUNE E CENTRI SOCIALI.....	3
Art. 2 - L'INTERVENTO DI INTERESSE PUBBLICO IN MATERIA DI ORTI: OGGETTO E FINALITÀ.....	3
Art. 3 – COMPETENZE.....	3
Art. 4 - REQUISITI PER LA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE.....	4
Art. 5 - MODALITÀ DI CONDUZIONE - CRITERI GENERALI.....	5
Art. 6 - DURATA E CESSAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE - SUCCESSIONE.....	5
Art. 7 - REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE.....	6
Art. 8 - CAMBIO DI DESTINAZIONE DELLE AREE ORTIVE.....	6
Art. 9 - CONDUZIONE E GESTIONE DEGLI ORTI. REGOLE TECNICHE E DI COMPORTAMENTO.....	6
Art. 10 - MANUTENZIONE.....	8
Art. 11 - RESPONSABILITÀ - GARANZIE ASSICURATIVE.....	8
Art. 12 - QUOTA ANNUALE.....	9
Art. 13 - ENTRATA IN VIGORE.....	9

Art. 1 – RELAZIONI TRA COMUNE E CENTRI SOCIALI

Il Comune riconosce, promuove, favorisce e sostiene l'attività dei Centri Sociali, quali soggetti attivi della sussidiarietà, che concorrono con la propria attività alla concreta attuazione di finalità di interesse pubblico, a tal fine il Comune individua i Centri Sociali come i soggetti gestori delle zone ortive di cui al presente regolamento.

Nell'ambito di tali finalità di interesse pubblico, i Centri Sociali concorrono con il Comune alla gestione di orti ad anziani e pensionati, in attuazione della disciplina risultante dal presente regolamento e dai contenuti delle convenzioni regolanti i rapporti tra il Comune ed il singolo Centro Sociale interessato previste dal documento di indirizzi generali in materia.

In considerazione del ruolo qualificato riconosciuto ai Centri Sociali, il Comune intende avvalersi della loro collaborazione anche nella gestione della concessione di orti, appositamente individuati, a richiedenti che non abbiano condizione di pensione o età prestabilita.

Art. 2 - L'INTERVENTO DI INTERESSE PUBBLICO IN MATERIA DI ORTI: OGGETTO E FINALITÀ

Il Comune di Faenza destina agli anziani ed ai pensionati residenti nel proprio territorio, che ne fanno richiesta, lotti di terreno di proprietà comunale adibiti ad orti comunali, quale opportunità di partecipazione, di aggregazione, di socializzazione, di impiego attivo del tempo libero contrastando il decadimento della qualità della vita ed il rischio di emarginazione.

Il Comune di Faenza destina a zone ortive, in attuazione delle finalità individuate dal presente regolamento, appezzamenti di terreno negli ambiti territoriali (quartieri) Borgo, Centro Nord, Centro Sud.

I lotti di terreno, di proprietà dell'amministrazione comunale, destinati ad orti per anziani vengono assegnati ai residenti nel Comune di Faenza, nelle forme e con le modalità precisate dal presente regolamento e da eventuali ulteriori atti attuativi, dai soggetti competenti ai sensi del successivo art.3.

La gestione delle aree ortive da parte del Centro Sociale interessato e la conduzione degli orti da parte degli assegnatari si fondano sui principi di autogestione ed autofinanziamento.

Art. 3 – COMPETENZE

Il Comune, per l'attuazione delle finalità di cui al presente regolamento, affida ai Centri Sociali interessati le aree di proprietà comunale destinate a zone ortive individuate nelle convenzioni regolanti i rapporti e le relazioni con i Centri Sociali stessi.

Il Comune resta in ogni caso titolare delle funzioni di governo e della competenza normativa in materia.

Rientrano nelle funzioni di governo l'approvazione e la pubblicazione del bando unico e permanente per la formazione della graduatoria degli aventi diritto e l'approvazione di quest'ultima.

Il Comune gestisce anche il ricevimento delle domande e a formare le graduatorie.

Per l'approvazione del bando e della graduatoria è competente il Dirigente Comunale interessato.

Rientrano inoltre nelle funzioni di governo la supervisione e la vigilanza sulle attività di gestione da parte del Centro Sociale.

I Centri Sociali interessati, concorrenti col Comune, nell'attuazione delle finalità perseguite in tale settore di intervento, sono competenti per le assegnazioni e la gestione delle aree ortive di proprietà comunale affidate agli stessi dalle convenzioni stipulate col Comune e, nell'ambito delle proprie

competenze, anche previa istituzione di appositi comitati od organismi interni di gestione, provvedono in particolare:

- ad assicurare, in applicazione della disciplina risultante dal presente regolamento e dalla convenzione tra il Comune ed il Centro Sociale, la gestione e la manutenzione delle aree ortive di competenza, anche attraverso idonee forme di coordinamento degli assegnatari;
- ad introitare in apposita contabilità separata la quota annua a carico degli assegnatari, nella misura determinata annualmente dal gestore, e destinata alla copertura delle spese di gestione e manutenzione ed agli eventuali interventi straordinari e/o di miglioria, nei termini ammessi dal presente regolamento. Detta quota annua è deliberata dal centro sociale gestore, previo confronto ed accordo con l'Amministrazione comunale.

Nell'ambito dell'attività di gestione di competenza, il Centro Sociale provvede alla verifica periodica sulle assegnazioni, ai fini dei provvedimenti di revoca per le cause previste dal presente regolamento, che provvederà a comunicare al Comune al fine di procedere alle eventuali riassegnazioni di orti resisi liberi per qualunque causa.

Art. 4 - REQUISITI PER LA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE

Sulla base del bando approvato e pubblicato ai sensi del precedente art.3, possono fare domanda di assegnazione i soggetti residenti nel Comune che siano pensionati.

L'assegnazione può avvenire anche a favore di soggetti non pensionati, senza limite di età, in particolari condizioni psico-fisiche o socio-economiche, su indicazione del Servizio Sociale. Nel bando infatti sarà loro destinata per ogni zona una quota di orti da assegnare con criteri socio-economici sempre individuati nel bando.

Sulla base del bando approvato e pubblicato ai sensi del precedente art. 3, possono concorrere alla concessione degli orti i cittadini non in età pensionabile (cosiddetti "hobbisti") che, alla data di pubblicazione del bando, siano cittadini italiani, cittadini comunitari e stranieri extracomunitari titolari di permesso di soggiorno almeno biennale, residenti nel territorio del Comune di Faenza.

Sono criteri di valutazione per l'assegnazione ai cittadini non in età pensionabile, che attribuiranno un relativo punteggio secondo le modalità che saranno stabilite nel bando, i seguenti elementi in ordine di importanza:

- stato di disoccupazione certificato;
- numero dei componenti nello stato di famiglia;
- ISEE.

Il bando di assegnazione dovrà prevedere che debbano essere prodotte idonee documentazioni a certificazione delle condizioni di cui sopra; il possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente alla presentazione della domanda è soggetto a verifica in caso di assegnazione.

In ogni caso, non può essere assegnatario il richiedente nel nucleo familiare del quale vi sia altro componente già assegnatario di un orto comunale. A seguito di pubblicazione del bando comunale per la formazione della graduatoria di assegnazione, le domande sono presentate dai soggetti in possesso dei requisiti al Comune, utilizzando apposita modulistica. Può essere presentata domanda in più zone ortive, ferma restando in ogni caso la possibilità di essere assegnatario di un solo orto. Il possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente all'atto della domanda è soggetto a verifica nel caso di assegnazione.

Qualora le domande superino il numero degli orti da assegnare, la relativa graduatoria è formata secondo il criterio della maggiore età. Le richieste di soggetti segnalati dal Servizio Sociale hanno

la precedenza ai fini dell'assegnazione rispetto al requisito dell'età, salvo diversa motivata valutazione del soggetto gestore.

Art. 5 - MODALITÀ DI CONDUZIONE - CRITERI GENERALI

Le aree ortive assegnate dal competente Centro Sociale hanno superficie di dimensione compresa fra i 30 e i 40 mq.

Eventuali superfici maggiori possono essere determinate da specifica progettualità del Centro Sociale gestore, da motivare adeguatamente.

In deroga a tale disposizione, coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento siano assegnatari di orti di superficie superiore, ne restano assegnatari fino al verificarsi delle cause di cessazione e revoca dell'assegnazione di cui ai successivi art. 6 e 7, senza che operi in tal caso, nelle ipotesi di decesso o di rinuncia, la possibilità di successione.

Orti che per le loro caratteristiche tecniche non possono essere frazionati, devono essere condotti in modo collettivo da più assegnatari individuati tra le fasce più deboli, eventualmente con l'aiuto dei Servizi Sociali.

Il Comune, in accordo con il centro sociale, può destinare una o più aree ortive per ciascuna zona ortiva, resesi disponibili, per l'attuazione di progetti didattici con istituti scolastici ovvero per progetti.

Per i progetti didattici e i progetti sociali sono presentati al Comune dagli Istituti scolastici interessati o dai competenti Servizi Sociali. Poi il Comune avanza, previo confronto, la proposta di intervento al competente Centro Sociale.

Il Centro Sociale è tenuto ad informare l'Amministrazione comunale (competente assessorato e relativi uffici) in merito all'attuazione dei progetti didattici e/o sociali, per i quali deve sempre essere definita la durata del progetto.

L'assegnazione delle aree ortive è di norma fatta nominativamente al richiedente.

Le aree ortive assegnate agli aventi diritto, di cui al precedente art.4, in esecuzione del presente regolamento e dei bandi pubblicati in attuazione del medesimo, devono essere coltivate, in via prevalente, direttamente dal soggetto assegnatario.

E' consentito l'aiuto da parte dei familiari, che non può essere in ogni caso sostitutivo della presenza e del lavoro dell'assegnatario.

In caso di assenza giustificata, è consentita la sostituzione per un periodo di tempo determinato e in ogni caso limitato.

Art. 6 - DURATA E CESSAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE - SUCCESSIONE

L'assegnazione ai cittadini in età pensionabile viene meno in caso di decesso, rinuncia, trasferimento in altro Comune, sopravvenuto impedimento permanente dell'assegnatario.

In tali casi, l'orto resosi libero è assegnato ad altro richiedente avente diritto secondo la graduatoria vigente.

In caso di decesso o di rinuncia, un familiare dell'assegnatario cessato, purché risultante dallo stato di famiglia ed in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4, può richiedere al Comune di subentrare nella conduzione dell'orto, divenendo titolare dell'assegnazione. In tale ipotesi la successione ha luogo con tali modalità anche in presenza di graduatoria per l'assegnazione.

Nei casi previsti dal comma precedente, in mancanza di espressa richiesta di successione, i familiari dell'assegnatario cessato possono chiedere di completare il ciclo di colture in atto che il competente Centro Sociale può autorizzare per un periodo massimo di 6 mesi in modo da consentire la raccolta.

La concessione dell'orto ai cittadini non in età pensionabile (c.d. "hobbisti") di cui al precedente art. 4, comma 3, ha durata triennale, con possibilità di rinnovo della stessa per ulteriori tre anni se non viene comunicato il recesso dal titolare della concessione; al termine di tale periodo (sei anni) la concessione può essere ulteriormente rinnovata di anno in anno fino ad un massimo di ulteriori 4 anni unicamente se vi è disponibilità di orti e fermo restando la precedenza di assegnazione ai pensionati.

Le assegnazioni decorrono di norma dal 1° marzo di ogni anno.

Il Centro Sociale provvede annualmente nel mese di gennaio alla verifica della permanenza dei requisiti dei concessionari e comunica al Comune le risultanze della verifica.

L'assegnatario può esercitare in qualunque momento la facoltà di recesso.

La mancata accettazione dell'assegnazione dell'area prescelta determina la cancellazione dalla graduatoria.

L'assegnatario non può autonomamente concordare con altri assegnatari la coltivazione di terreni diversi da quello ricevuto in assegnazione, neanche temporaneamente.

Art. 7 - REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

Determinano la revoca dell'assegnazione:

- la perdita dei requisiti di cui al precedente art. 4;
- la sopravvenuta impossibilità fisica dell'assegnatario per la coltivazione;
- l'ingiustificata prolungata assenza dell'assegnatario;
- la violazione da parte dell'assegnatario dei criteri generali di conduzione dell'orto e delle norme e regole comportamentali e/o tecniche per la gestione, stabiliti dal presente regolamento e da eventuali disciplinari del Centro Sociale gestore.

La revoca in tali ipotesi è pronunciata dal Comune che ne dà comunicazione al Centro Sociale competente per provvedere conseguentemente alla riassegnazione dell'orto resosi libero ad altro richiedente avente diritto secondo la graduatoria vigente.

Art. 8 - CAMBIO DI DESTINAZIONE DELLE AREE ORTIVE

Qualora il Comune proprietario per prevalenti ragioni di pubblico interesse adeguatamente motivate, abbia necessità di modificare la destinazione delle aree adibite ad orti comunali, ai sensi degli artt. 2 e seguenti del presente regolamento, può procedere alla revoca del relativo affidamento al Centro Sociale interessato, e, tramite questo, alla revoca delle assegnazioni a favore degli assegnatari dei singoli orti, con preavviso di mesi sei per la liberazione. Nell'ipotesi prevista dal presente articolo, agli assegnatari non spetta alcun rimborso o indennizzo.

Art. 9 - CONDUZIONE E GESTIONE DEGLI ORTI. REGOLE TECNICHE E DI COMPORTAMENTO

I Centri Sociali interessati, nell'ambito dei compiti di gestione di cui al precedente art.3, ed i singoli assegnatari nella conduzione dell'orto loro assegnato, sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme tecniche e comportamentali:

- a) l'orto non può essere ceduto dall'assegnatario ad altri, né in affitto, né ad alcun altro titolo;
- b) nell'orto assegnato l'assegnatario può svolgere unicamente l'attività ortiva connessa alle finalità di cui al precedente art. 2, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 15, 16 e 17 del "Regolamento per la Gestione e la Tutela del Verde Pubblico e Privato" (approvato con Delibera Consiliare nr. 84 del 2022), con possibilità di produrre ortaggi, frutta e fiori, con esclusione di piantumazione di alberatura sia da frutto che ornamentale; la produzione deve essere destinata esclusivamente ad uso proprio e della propria famiglia, fatta salva la possibilità di donare eventuali eccedenze a strutture sociali, sociosanitarie ed educative e con divieto di vendita dietro compenso dei prodotti dell'orto;
- c) presso le aree ortive è vietato l'allestimento di strutture per la cottura dei cibi, ed è vietato detenere, allevare e anche solo portare occasionalmente animali;
- d) presso le aree ortive è vietato scavare pozzi per emungimenti di acqua sotterranea o interrare vasche per la raccolta di acqua senza approvazione/autorizzazione dei competenti uffici tecnici del Comune proprietario; gli assegnatari possono usare per l'irrigazione solo acqua proveniente da allacciamenti predisposti dal Comune proprietario, utilizzando le relative dotazioni fisse o mobili fornite dal Centro Sociale; qualunque sia l'origine dell'approvvigionamento idrico, l'utilizzo dell'acqua da parte dell'assegnatario per irrigazione deve essere quanto più possibile contenuto, con specifico dovere di vigilanza per il Centro Sociale gestore sull'osservanza di tale regola generale;
- e) eventuali contenitori presenti presso l'orto per il deposito e il riscaldamento dell'acqua devono comunque essere sigillati, con obbligo per l'assegnatario di garantire la puntuale osservanza di ogni provvedimento in materia di carattere igienico sanitario (es. prescrizioni risultanti dai provvedimenti in materia di lotta alla zanzara tigre); il Comune ed il Centro Sociale gestore provvedono all'informazione degli interessati e svolgono funzioni di vigilanza e controllo;
- f) gli attrezzi ed ogni dotazione necessaria alla conduzione dell'orto sono a carico degli assegnatari;
- g) nell'ambito di ciascuna area ortiva comunale tutti gli assegnatari hanno diritto di utilizzare le aree comuni, le attrezzature di uso comune ed i servizi collettivi e sono tutti ugualmente obbligati a concorrere a mantenere gli stessi puliti, in ordine, in buono stato di igiene e di manutenzione, prestando la propria opera in tal senso, ovvero concorrendo in misura uguale alle relative spese mediante la quota annuale;
- h) tutti i rifiuti devono essere raccolti dagli assegnatari negli spazi appositamente dedicati presso le aree ortive;
- i) nelle aree ortive comunali è vietato accendere fuochi;
- l) alla coltivazione degli orti devono applicarsi i principi del PAN Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari recepito dalla Regione Emilia-Romagna con Determinazione n° 16828 del 27/10/2016 e successivi aggiornamenti;
- m) è vietato l'impiego di prodotti diserbanti;
- n) nei lotti assegnati, fuori dai casi espressamente autorizzati per esigenze di servizio, è vietata la realizzazione di strutture, fisse o temporanee di qualunque natura e materiale, inclusi capanni, tettoie, coperture e serre; sarà consentita solo la realizzazione di piccola compostiera idonea al contenimento del materiale di risulta dell'orto, con tipologia che sarà definita dal Centro sociale di riferimento;
- o) sistemi di impianto delle coltivazioni orticole devono essere costituiti da materiali naturali e biodegradabili (non materiali plastici e suoi derivati).

Nell'ambito delle rispettive competenze previste dal precedente art. 4, il Centro Sociale ed il Comune esercitano il controllo sull'osservanza delle presenti regole da parte degli assegnatari. La violazione delle presenti regole da parte dell'assegnatario è causa di revoca dell'assegnazione, ai sensi del precedente art. 7.

Art. 10 - MANUTENZIONE

Ai fini della gestione delle aree ortive disciplinate dal presente regolamento, per le finalità e con le modalità dal medesimo precisate, le aree di proprietà comunale sono concesse al Centro Sociale, nell'ambito territoriale del quale le stesse si trovano, con le relative strutture di servizio, impianti, pertinenze ed accessi, nello stato in cui gli stessi si trovano all'atto della consegna.

Nell'ambito della gestione delle aree ortive, il Centro Sociale e gli assegnatari dei singoli lotti provvedono alle spese di conduzione e di ordinaria e straordinaria manutenzione del lotto che sono interamente a carico dei concessionari o del gestore che vi provvedono tramite il proprio bilancio annuale.

L'eventuale intervento di manutenzione straordinaria deve essere in ogni caso previamente autorizzato dal comune, con approvazione del relativo progetto dell'intervento, comprensivo di preventivo di spesa.

Il Centro Sociale può proporre al Comune la realizzazione di eventuali addizioni o migliorie, facendosi carico della progettazione, ove il Comune non ritenga di provvedere direttamente alla stessa, e facendosi carico in ogni caso delle spese e degli oneri di esecuzione. L'esecuzione diretta di addizioni e migliorie da parte del Centro Sociale deve essere comunque previamente autorizzata dal Comune con approvazione del relativo progetto, e deve essere disciplinata nel dettaglio tra le parti con apposito atto aggiuntivo. Salvo che il Comune, in sede di approvazione dell'intervento, non determini di cofinanziare il medesimo, o di riconoscere un contributo finalizzato a favore del Centro Sociale proponente, la realizzazione di addizioni o migliorie non dà diritto ad alcun compenso o rimborso a favore del Centro Sociale.

Allo scadere della presente convenzione, tutte le opere eventualmente realizzate dal Centro Sociale, a qualsiasi titolo, in forza del presente articolo e di eventuali atti aggiuntivi conseguenti, restano di esclusiva proprietà del Comune, senza che il Centro Sociale possa vantare e/o richiedere alcun rimborso o indennità.

Salvo il caso di cofinanziamento o di erogazione di specifico contributo da parte del Comune proprietario, il Centro Sociale procede alla realizzazione degli interventi, delle addizioni e delle migliorie previsti dal presente articolo nell'esercizio dei principi di autogestione ed autofinanziamento, di cui all'ultimo comma del precedente art. 2.

Art. 11 - RESPONSABILITÀ - GARANZIE ASSICURATIVE

Il Comune proprietario è esonerato da ogni responsabilità in caso di furti, manomissioni, infortuni, danni a terzi, a cose e/o persone, verificatisi presso le aree ortive o cagionati dagli assegnatari nell'ambito delle stesse.

Gli assegnatari degli orti, all'atto dell'assegnazione, sono tenuti, anche ai fini assicurativi, ad associarsi al Centro Sociale, di norma nell'ambito territoriale ove è ubicato l'orto.

E' comunque fatta salva ogni ulteriore copertura assicurativa che il Centro Sociale ritenga di garantire, in relazione a specifiche cause di rischio, nell'ambito delle responsabilità a carico del medesimo ai sensi del presente articolo.

Art. 12 - QUOTA ANNUALE

La quota a carico degli assegnatari è determinata annualmente dal gestore di ciascuna area ortiva ed è versata da ciascun assegnatario entro il termine e con le modalità stabilite dal gestore che provvede ad introitare in apposita contabilità separata.

L'autogestione delle aree ortive si fonda sull'autofinanziamento, attraverso le quote annuali degli assegnatari, destinate alla copertura delle spese di gestione e manutenzione ed agli eventuali interventi straordinari e/o di miglioria deliberati dal gestore ed attuati nei termini previsti dal presente regolamento.

Si richiamano, in particolare, i precedenti articoli 3, 9, comma 1 lett. g e 10.

Pertanto, in ragione delle diverse esigenze di autofinanziamento, la quota annua può essere determinata in misura diversa con riferimento alle diverse aree ortive presenti sul territorio comunale. La quota annua così determinata è comunicata ai competenti uffici comunali.

Nell'ambito di ciascuna area ortiva la quota annua determinata dal gestore si applica in misura uguale a tutti gli assegnatari dei singoli lotti.

Oltre che attraverso le quote annuali degli assegnatari, l'autofinanziamento si realizza attraverso contributi di enti, associazioni e privati e attraverso iniziative promosse dal gestore per l'autofinanziamento.

Il gestore, anche tramite propri organi e/o comitati interni preposti alla gestione, garantisce agli assegnatari l'informazione preventiva e consuntiva sulla gestione finanziaria.

Art. 13 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera che lo approva.

Al medesimo vengono assicurate le forme di pubblicità previste dalla legge e dello statuto comunale, al fine di garantirne la generale conoscibilità.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia.